



**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,  
MONTE FALTERONA, CAMPIGNA**


**CONTRATTO TRA IL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE  
CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA E LA SOCIETÀ  
ATLANTIDE PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITA DI SANTA  
SOFIA, DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA E DEL  
COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICO-  
INFORMATIVE DI SANTA SOFIA, PREMILCUORE, SAN  
BENEDETTO E TREDOZIO PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015.**

**CIG N. 4785359B29**

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di marzo nella sede del Parco Nazionale delle  
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,

**TRA**

- Dott. **GIORGIO BOSCAGLI**, nato a Roma il 6 ottobre 1952, domiciliato per il ruolo in  
Pratovecchio (AR) via Brocchi n° 7, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in  
rappresentanza e per conto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona,  
Campigna con sede in Pratovecchio (AR), via Brocchi n° 7, codice fiscale n. 94001420515,  
nella sua qualità di Direttore del Parco Nazionale;



**E**

- Dott. **ANDREA QUADRIFOGLIO**, nato a Rimini il 27/11/70 e residente in Rimini, Viale  
Nazario Sauro 69, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale  
Presidente di Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. - ONLUS di seguito denominata Società  
Atlantide con sede in Ravenna, Via Faentina 106, P.IVA e C.F. 01134730397;

**premesso**

- che una delle funzioni precise di un Parco Nazionale è senza dubbio rappresentata dalla

  
fornitura di servizi di informazione, di conoscenza del territorio, di accompagnamento e  
guida e di didattica ed educazione ambientale;

- che al fine di svolgere queste funzioni, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,

Monte Falterona, Campigna si è dotato di una serie di strutture decentrate rispetto alle  
sedi, tra le quali particolare rilevanza rivestono i Centri Visita, i Punti Informazione ed il  
Giardino Botanico di Valbonella;

- che tali strutture possono e devono divenire i luoghi grazie alla cui presenza, ed alle cui  
dotazioni, sia possibile sviluppare dei veri e propri programmi di offerta rispetto ad una  
domanda sicuramente crescente di turismo ambientale e culturale nonché,  
prioritariamente, di promozione dei valori della conservazione della natura;

- che già dall'anno 2012 si è ritenuto opportuno caratterizzare il Centro Visita di Santa Sofia  
con una attività di animazione e didattica, oltre che farne il punto di riferimento per il  
coordinamento delle strutture romagnole del Parco Nazionale situate in Premilcuore, San  
Benedetto in Alpe e Tredozio;

- che il 31 dicembre 2012 è scaduto il contratto per la gestione del Centro Visita di Santa  
Sofia, del Giardino Botanico di Valbonella e del coordinamento delle strutture didattico-  
informative di Santa Sofia, Premilcuore, San Benedetto e Tredozio;

- che, a seguito di gara mediante ottimo fiduciario, la Società Atlantide si è aggiudicata il  
servizio in oggetto;

- che si rende pertanto necessario definire, nel presente contratto, i rapporti tra il Parco e la  
Società sulla base del progetto di gestione, presentato in sede di gara mediante ottimo  
fiduciario, acclarato al prot. n. 0005835 del 28/12/2012 dell'Ente Parco e allegato quale  
appendice al presente atto.

  
  
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO

## Art.1 Oggetto

Il contratto ha per oggetto la gestione di attività di apertura, animazione e coordinamento presso le strutture dell'Ente Parco, di seguito individuate:

- Centro Visita del Parco Nazionale, Via Nefetti, 3 – Santa Sofia (FC)

In tali edifici sono presenti locali adibiti a Centro Visita e perciò oggetto del presente contratto.

La individuazione precisa dei locali nei quali dovranno essere svolti i servizi di cui al presente appalto è riportata nelle planimetrie depositate presso il Servizio Pianificazione dell'Ente.

Tali servizi riguardano:

- l'accoglienza ai visitatori, con fornitura di informazioni, materiale e quant'altro richiesto, ed eventuale guida agli spazi espositivi; tale servizio informativo dovrà riguardare non esclusivamente il territorio del Parco, che resta comunque prioritario, ma complessivamente le caratteristiche e le opportunità dei territori dei Comuni compresi nel Parco stesso;
- l'organizzazione di visite a carattere naturalistico/ambientale/culturale al Parco per gruppi di visitatori organizzati;
- lo stimolo alle realtà associative e imprenditoriali locali operanti in ambito naturalistico/ambientale/culturale per la realizzazione di iniziative congiunte
- l'ideazione, l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di programmi specifici di accoglienza, accompagnamento e guida nel territorio del Parco e di animazione culturale;
- l'ideazione, l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di programmi specifici di tipo didattico-educativo, adatti alle varie categorie di utenti potenziali, da svolgersi sia presso i locali del Centro Visita sia in ambiente;
- la realizzazione, anche in collaborazione con il Parco, di materiale didattico-informativo e divulgativo a supporto delle attività;

• attività inerenti il titolo di CEAS (Centro di Educazione Alla Sostenibilità) della Regione

Emilia Romagna, ottenuto dall'Ente Parco, di cui la struttura di Santa Sofia è parte integrante;

- la gestione per le finalità connesse ai servizi sopra richiamati, e fatte salve eventuali necessità di impiego da parte del Parco o degli Enti Locali, degli spazi per riunioni e proiezioni;
- Giardino Botanico di Valbonella, Corniolo – Santa Sofia (FC)

Tali servizi riguardano:

- Collaborazione al coordinamento scientifico: un Responsabile individuato nel progetto collaborerà alla gestione scientifica del Giardino con un Coordinatore tecnico-scientifico individuato dall'Ente Parco. Inoltre una Commissione scientifica sovrintenderà alla qualità scientifica della gestione;
- il coordinamento generale delle attività, in particolare:
  - manutenzione del verde all'interno del Giardino e dell'area esterna (area di sosta con fornacelle, fontana, tavoli e pance);
  - pulizie generali dell'area, dei locali e dei servizi igienici e dell'area esterna;
  - apertura del Giardino Botanico;
  - progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi che valorizzino l'area del Giardino e le sue peculiarità;
  - attività didattiche ed educative all'interno del Giardino;
  - promozione del Giardino e delle attività di animazione ed educazione ambientale organizzate;
- Coordinamento operativo-progettuale delle strutture didattico-informative di Santa Sofia, Premilcuore, San Benedetto e Tredozio, che andrà svolto in stretto raccordo con il Servizio Promozione dell'Ente Parco;



Tali servizi riguardano:

- verifica periodica delle aperture dei centri e delle relative affluenze;
- verifica periodica della disponibilità di materiali informativi nelle strutture;
- verifica periodica delle condizioni dei locali;
- programmazione generale delle attività per il pubblico;
- incontri di coordinamento con gli operatori delle strutture interessate;
- distribuzione del materiale informativo in tempi brevi per garantire la disponibilità dello stesso presso le strutture;
- coordinamento nella predisposizione del programma di gestione delle strutture oggetto del coordinamento;
- Collaborazione nell'organizzazione del programma escursionistico del Parco "Di stagione in stagione ... camminando";
- Organizzazione della festa finale del progetto "Un Parco per te" a Santa Sofia, da organizzarsi in maggio;
- Collaborazione nell'organizzazione del programma di iniziative "Neve & Natura";
- Disponibilità a partecipare, per conto dell'Ente, a 4 manifestazioni o eventi fieristici, da concordare con l'Ufficio Promozione dell'Ente;

#### **Art.2 Livelli minimi di servizio richiesti**

La Società dovrà fornire i livelli minimi di servizio riportati nel progetto di gestione acclarato al protocollo n. 0005835 del 28/12/2012 dell'Ente Parco. Per le annualità 2014 e 2015 il progetto di gestione dovrà essere presentato e sottoposto all'approvazione dell'Ente, entro il 30 novembre 2013 per l'anno 2014 ed entro il 30 novembre 2014 per l'anno 2015.

#### **Art. 3 Concessione del logo del Parco**

I gestori sono autorizzati all'utilizzo del Logo del Parco, da apporre sugli strumenti di pubblicizzazione delle attività svolte presso le strutture informative, che intenderà produrre e

che i gestori avranno preventivamente concordato con il Servizio Promozione dell'Ente.

#### **Art. 4 Riconoscibilità degli addetti**

Gli addetti alle strutture informative in oggetto dovranno indossare nell'esercizio delle loro mansioni un abbigliamento dedicato e coordinato che riporti il logo del Parco. Tale logo dovrà avere adeguata visibilità.

#### **Art. 5 Responsabile di progetto**

La Società si impegna a nominare e comunicare all'Ente Parco, nel progetto di gestione, un responsabile di progetto, cui l'Ente farà riferimento per ogni problematica di ordine tecnico ed amministrativo.

#### **Art. 6 Oneri a carico della Società**

La Società svolgerà i servizi indicati nel presente documento provvedendo direttamente all'organizzazione del personale e dei mezzi necessari.

In particolare sono a completo carico della Società tutti gli oneri, ivi compresi quelli assicurativi e previdenziali, relativi all'impiego del personale.

#### **Art. 7 Requisiti del personale impiegato**

La Società si impegna a individuare il personale rivolgendosi prioritariamente a giovani dei Comuni nei quali sono situate le strutture informative indicate nel presente documento, purché siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla Società, dovrà essere fisicamente e culturalmente idoneo all'impiego. La Società dovrà comunque osservare, nei confronti del personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi salariali, previdenziali, assistenziali, assicurativi ed in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Gli operatori individuati frequenteranno un corso di formazione/aggiornamento annuale organizzato dall'Ente Parco.

### **Art. 8 Segreto d'ufficio**

Il personale della Società è legato al segreto d'ufficio per fatti relativi all'Ente Parco di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle attività.

### **Art.9 Tutela dei dati personali**

La Società Atlantide si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali di cui venissero a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione quali autonomi titolari.

### **Art. 10 Vendita di prodotti**

AI sensi e secondo le modalità dell'art. 16, comma 2 della Legge 394/91, la Società dovrà diffondere gratuitamente materiale fornito dal Parco e potrà rivendere presso la struttura di cui al presente contratto materiale educativo, divulgativo e promozionale prodotto dall'Ente Parco. Tale materiale potrà essere acquistato direttamente dal Parco che rilascerà fattura. In tal caso il prezzo di acquisto sarà ridotto del 35% rispetto a quello di copertina a seconda di quanto riportato nel catalogo ufficiale. Sono a carico della Società tutti gli adempimenti fiscali ecc. connessi a tale articolo. Il materiale prodotto dal Parco dovrà avere uno spazio proprio e chiaramente identificabile. La restituzione del materiale rimasto invenduto potrà essere effettuata nei limiti delle quantità fatturate dal Parco nello stesso periodo fiscale di riferimento (trimestre).

Nel caso in cui la Società intendesse svolgere attività di vendita di altri prodotti, di tipo divulgativo, di artigianato, ed agroalimentari che siano attinenti alle finalità generali dei centri visita e del territorio, dovrà effettuare una comunicazione dettagliata dei prodotti e dei prezzi all'Ente Parco Nazionale.

### **Art.11 Durata del servizio e recesso**

Il servizio avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2015.

Il servizio verrà svolto secondo le modalità e le forme definite dal progetto di gestione acclarato al prot. n. 0005835 del 28/12/2012 dell'Ente Parco.

L'Ente Parco si riserva comunque di recedere dal contratto a proprio insindacabile giudizio in caso di mancanza di fondi o per altri gravi e giustificati motivi, senza che il soggetto appaltatore possa vantare alcunché.

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Ente Parco al soggetto appaltatore per l'anno 2014 entro il 30 novembre 2013 e per l'anno 2015 entro il 30 novembre 2014.

La Società Atlantide potrà risolvere il contratto prima della scadenza naturale, solo per gravi e giustificati motivi, previa comunicazione da presentarsi almeno con trenta giorni di anticipo, e fatta comunque salva la possibilità per l'Ente di rivalersi per il danno subito.

Per tutto quanto previsto nell'accordo e nel progetto allegato, si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento che possono trovare utile applicazione nel caso di specie.

#### **Art. 12 Compenso e pagamenti**

Per la gestione delle strutture e dei servizi suddetti, come definita nel presente documento, il Parco corrisponderà annualmente la somma di € 30.578,00, oltre IVA come per legge. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura da parte della Società e previa approvazione, da parte dell'Ente, di una relazione esaustiva sull'andamento del servizio da cui emergano in particolare i periodi e gli orari effettivi di apertura delle strutture informative, il numero dei visitatori e l'andamento delle manifestazioni di animazione organizzate. Il pagamento avverrà in tre soluzioni: il primo 30% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, un altro 30% entro il 31 agosto dell'anno di riferimento ed il restante 40% entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. La Società si impegna a presentare le fatture e le relazioni sull'andamento del servizio entro il 1° aprile, il 1° agosto ed il 15 gennaio.

#### **Art. 13 Servizi connessi con la manutenzione dei locali - canoni**

La gestione dei servizi di cui sopra deve essere accompagnata da una efficiente gestione dei



servizi logistici connessi alla pulizia ordinaria dei locali, che restano a totale carico della Società, così come i costi relativi ai servizi telefonici per la struttura del Centro Visita di Santa Sofia. Per il Giardino Botanico di Valbonella Sono a carico della Società tutti gli oneri di gestione e tasse inerenti la gestione e l'utilizzo del complesso in oggetto.

#### **Art. 14 Locali ed attrezzature disponibili**

I locali a disposizione della Società sono quelli riportati nelle planimetrie.

In ciascuna struttura sono presenti attrezzature ed allestimenti sufficienti per la gestione delle attività di cui al presente appalto.

La Società Atlantide sarà responsabile della custodia e della conservazione dei beni indicati in inventario ed assegnati con apposito verbale di consegna, i quali dovranno essere riconsegnati all'Ente, al termine dell'appalto, in buono stato di conservazione.

Per la durata dell'appalto, restano a carico della Società Atlantide le spese di manutenzione ordinaria di tali attrezzature e allestimenti.

Nel corso della durata del contratto, potranno essere previste dall'Ente integrazioni a tali attrezzature ed allestimenti, anche sulla base di suggerimenti e proposte da parte della Società; in tale caso i nuovi acquisti verranno consegnati alla Società alle medesime condizioni. Resta ferma la responsabilità della Società riguardo alle attrezzature ed agli allestimenti presi in carico al momento della stipulazione del contratto di gestione, nonché riguardo la risarcibilità di eventuali danni a cose e persone verificatesi in ragione delle attività oggetto del presente contratto.

#### **Art.15 Disponibilità per l'Ente dei locali**

Ferme restando le esigenze di uno svolgimento al meglio del servizio in oggetto, dovranno comunque essere tenuti a disposizione dell'Ente Parco, per iniziative specifiche e preventivamente concordate, i locali della struttura informativa. La Società Atlantide dovrà garantire gratuitamente, al proposito, il supporto logistico alle iniziative organizzate

direttamente dal Parco, specificate nel progetto di gestione, per il quale verranno di volta in volta concordate le modalità operative, fermi restando i diritti della Società in termini di compensi per eventuali prestazioni. In ogni caso verranno concordate da ambo le parti le modalità di programmazione e gestione delle varie iniziative, in modo da evitare sovrapposizioni o difficoltà organizzative.

#### **Art. 16 Foro competente**

Il foro competente per ogni controversia tra l'Ente e la Società sarà quello di Arezzo.

#### **Art.17 Norme di rinvio**

Per quant'altro qui non previsto, si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile ed a quanto previsto dagli usi locali.

#### **Art. 18 Rapporti economici**

Le eventuali tariffe per la fruizione delle strutture oggetto del presente contratto e per la prestazione di relativi servizi deriveranno da quanto specificato nel progetto di gestione.

Qualora, nell'ambito dei compiti del contraente, venissero previsti servizi non compresi tra quelli previsti nel presente contratto, l'effettiva attivazione degli stessi e le relative tariffe dovranno essere preventivamente concordate con il Parco, tramite apposito atto contrattuale.

#### **Art. 19 Spese contrattuali**

La Società Atlantide dichiara che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26/10/07 n. 642 come modificato dall'art. 17 del

D. Lgs. 04/12/1997 n. 460, in quanto la Società Atlantide è configurata come Soc. Coop.

Sociale p.a. – ONLUS . Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5

comma 2 del DPR 131/1986 in quanto trattasi di operazione soggetta ad Iva. Tutte le

eventuali spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico della

Società Atlantide.

#### **Art. 20 - Tracciabilità**

La Società Atlantide si assume la propria personale responsabilità sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 Legge 136/10.

#### Art. 21 Informativa ai sensi della legge 196/2003

Ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, la Società Atlantide attesta di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati personali connessi all'esecuzione del presente contratto, il trattamento informatico e manuale dei dati per le attività istituzionali del Parco e comunque connesse e strumentali allo svolgimento della propria attività, la natura obbligatoria del conferimento per l'esecuzione del presente contratto, le conseguenze in caso di rifiuto, i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modifica, cancellazione dei dati personali o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo. Il titolare del Trattamento è l'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n° 11 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

La Società

Monte Falterona Campigna



Atlantide

Il Direttore

Il Presidente

Giorgio Boscagli

Andrea Quadrifoglio




ATLANTIDE Soc. Coop. p. s.  
Società Gestione Ambientale Forestale  
Sede Legale: Via Fossetta, 166 - 48100 RAVENNA (RA)  
Tel. 0544 958595 - Fax 0544 958596  
Sede Legale: Via Fossetta, 166 - 48100 RAVENNA (RA)

La Società Atlantide dichiara di aver particolarmente considerato e di approvare quanto disposto dall'art. 11, per il quale esprime specificatamente il proprio consenso a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

Per la Società Atlantide

Il Presidente Andrea Quadrifoglio



ATLANTIDE Soc. Coop. p. s.  
Società Gestione Ambientale Forestale  
Sede Legale: Via Fossetta, 166 - 48100 RAVENNA (RA)  
Tel. 0544 958595 - Fax 0544 958596  
Sede Legale: Via Fossetta, 166 - 48100 RAVENNA (RA)  
C.C.I.A.A. RA - Partita IVA: 0115173911